

Regolamento di funzionamento della Fondazione
Save Energy gaudium in natura ETS

Premessa

Il regolamento della Fondazione denominata "FONDAZIONE SAVE ENERGY "GAUDIUM IN NATURA" E.T.S." o in forma abbreviata "FONDAZIONE SAVE ENERGY E.T.S." Codice Fiscale 97940790153, costituita con atto notarile del 06 febbraio 2023 Rep. n. 7.331 / Raccolta n. 5672, è un atto fondamentale della Fondazione che, a norma dell'art. 16 dello Statuto della stessa, è approvato dall'Assemblea Generale quale organo di indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione. Esso definisce le modalità di adesione e recesso dalla Fondazione, i meccanismi di funzionamento degli organi previsti, nonché l'operatività della stessa attraverso la definizione dell'organigramma e delle relative modalità di funzionamento.

Eventuali modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti norme statutarie.

INFORMAZIONI GENERALI E NUOVI MEMBRI

Art. 1 Funzionamento

Le attività interne alla Fondazione "FONDAZIONE SAVE ENERGY "GAUDIUM IN NATURA" E.T.S." (di seguito ¹¹Fondazione"), sono regolamentate dalle seguenti norme.

Art. 2 Ammissione nuovi Membri Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Membri Partecipanti, così come disciplinato dagli art. 9.3 dello Statuto, *"a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri, i soggetti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali e immateriali, fondi, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale"*.

Documentazione da inviare, in allegato all'istanza, per la richiesta di qualifica di membro Partecipante:

per persone fisiche:

- fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale
- attestazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa (ove prevista)

per persone giuridiche ed enti:

- fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'ente non si trovi in stato di fallimento,

di

liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa nazionale.

- Attestazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa (ove prevista)

L'Assemblea dei soci procederà alla relativa delibera di nomina a membro Partecipante. La nomina, efficace al momento della delibera, verrà comunicata all'interessato con mezzi idonei (lettera raccomandata o e-mail certificata) e partecipata agli altri Soci in occasione della prima Assemblea utile.

Art. 3 Ammissione nuovi Membri Onorari (art. 9.7 e 9.7 dello Statuto)

I Membri Onorari sono designati dal Comitato Tecnico-Scientifico sulla base dei curricula delle personalità di grande rilievo segnalate dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche, società o Enti, che hanno partecipato e contribuito al raggiungimento degli scopi della Fondazione o che attraverso la loro presenza all'interno della fondazione ne sostengono le finalità dandone particolare rilievo nel contesto nazionale ed internazionale.

Possono partecipare ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e partecipano di diritto ai lavori del Comitato Tecnico-Scientifico.

I Membri Onorari possono essere designati dal Consiglio di Amministrazione allo svolgimento di particolari compiti istituzionali e di rappresentanza verso le istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali, e/o nei confronti degli altri Soggetti che operano nell'ambito delle Organizzazioni del Terzo Settore.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE / MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 4 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dal Fondatore Promotore e dai Membri Partecipanti e Onorari, risultanti dall'apposito Libro, ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione (Art. 14 dello Statuto)

L'Assemblea generale si riunisce presso la sede legale della Fondazione, o presso altre sedi comunicate all'atto della convocazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea, se non incompatibile con le vigenti leggi in materia, di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste dallo statuto. Il Fondatore Promotore ed i Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera la convocazione dell'Assemblea Generale ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta il Fondatore Promotore ovvero almeno un quarto dei Membri Partecipanti indifferentemente dalla loro qualità.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, attraverso ogni mezzo idoneo a verificarne il ricevimento,

almeno otto giorni – riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa

Salvo che la legge e/o lo statuto non prevedano diversamente per singole materie, le riunioni L'Assemblea Generale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza del Fondatore Promotore e della maggioranza dei Membri Partecipanti e Onorari; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia presente il Fondatore Promotore.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.

Qualora la seduta dell'Assemblea non si componga validamente, deve essere nuovamente convocato. La riunione è valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Alle riunioni dell'Assemblea Generale partecipano i legali rappresentanti degli Enti membri o loro delegati.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

“Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti la nomina dei due terzi dei Consiglieri compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole del Fondatore Promotore”.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento della riunione dell'Assemblea Generale. L'invalidità della deliberazione per

mancanza del verbale può essere sanata ai sensi dell'art. 2379-bis del Codice Civile.

Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario Generale, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e, salvo che non vi siano obblighi di deposito o pubblicazione, verrà approvato entro e non oltre la data della seduta immediatamente successiva. Qualora non sia possibile redigerlo entro il termine della seduta stessa, lo stesso verrà inviato via e-mail ai soci entro quindici giorni e se non vi sarà dissenso espresso in forma scritta entro i successivi tre giorni, si riterrà approvato. Nei casi di dissenso, il nuovo testo del verbale sarà discusso ed approvato nel corso della successiva seduta.

Art. 5 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

Il Consiglio di Amministrazione si intenderà comunque regolarmente costituito, indipendentemente dalla sua convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri, il Segretario generale e almeno i due terzi dell'Organo di controllo.

L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto dal Segretario Generale, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere devono essere assunte con voto palese.

Art. 6 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della Fondazione procede a convocare l'Assemblea Generale e l'Assemblea dei Partecipanti, che presiede.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 7 Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente della Fondazione, Ad esso il Presidente può delegare, parzialmente o totalmente, le proprie funzioni per un determinato periodo o per periodi di assenza. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione secondo le deleghe ricevute

Art. 8 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, del quale non può essere membro.

Tra le funzioni del Segretario Generale rientra sempre l'attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi statutari senza diritto di voto e ne redige i verbali.

Il Segretario generale ha il compito di tenere aggiornati i libri previsti dalla Statuto.

Art. 9 Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (in sigla CTS – art. 18 dello Statuto) è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un minimo di tre (3) membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, previa determinazione del loro numero, sono di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina prevede la durata della carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore.

Il Comitato Scientifico viene riunito su convocazione del suo Presidente mediante convocazione scritta,

trasmessa almeno cinque giorni prima attraverso e-mail o altro mezzo idoneo, con l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l'ora. La partecipazione alla riunione può avvenire anche con l'utilizzo della videoconferenza o di altri mezzi analoghi.

Il Comitato Tecnico Scientifico elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione e collabora con il consiglio di Amministrazione per l'individuazione delle procedure e modalità di qualifica degli "Ambasciatori della Fondazione".

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

Il Segretario Generale cura il Libro delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 10 Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Nel caso di organo collegiale, per le riunioni, si applica la disciplina prevista nello statuto della Fondazione per il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida, previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Revisione legale dei conti

L'Assemblea Generale, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 Compensi dei membri degli organi statutari

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore non sono attribuibili compensi, intendendosi l'apporto professionale degli stessi verso la Fondazione a titolo gratuito. Alle stesse persone spetterà il rimborso, previa richiesta opportunamente documentata ed autorizzata dal Presidente o suo delegato, delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico o in particolari circostanze che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

